

176 Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare - Dlgs 14/2019 -Art. 72-ter (Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 176 Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare _____

Articolo vigente |red

Art. 176 Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare

1. L'apertura della liquidazione giudiziale della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione. In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.
2. Se il curatore non subentra nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato, sentito il comitato dei creditori, a realizzare o a continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi dell'affare e può insinuarsi al passivo della procedura in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.
3. Nelle ipotesi ai commi 1, secondo periodo e 2, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.
4. Qualora, nel caso di cui al comma 1, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste ai commi 1, secondo periodo e 2, si applica l'articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

176 Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare - Dlgs 14/2019 -Art. 72-ter (Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 72-ter (Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il fallimento della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione.

In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società assumendone gli oneri relativi.

Ove il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi dell'affare e può insinuarsi al passivo del fallimento in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.

Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.

Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e nel terzo comma, si applica l'articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[176 Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare - Dlgs 14/2019 -Art. 72-ter \(Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare\) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 176 Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare - Codice della crisi di impresa

176 Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare - Dlgs 14/2019 -Art. 72-ter (Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 72-ter (Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 176 Effetti sui finanziamenti

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello